

La solidarietà come principio deontologico?

Una proposta procedurale

Elena Irrera

Solidarity as a deontological principle? A procedural proposal

This paper will offer a characterization of an ideal of solidarity which, far from representing a supererogatory principle, can be employed in the construction of legitimacy in a liberal-democratic society. More to the point, I will work out a view of solidarity as “joint action” that challenges a supposedly natural-duty based foundation, and propose that the value at stake gets structured in cooperative endeavours requiring specific principles of individual conduct and reciprocal interaction. In the first part I will conceptualize solidarity not only as a source of justice towards disadvantaged people, but also as a general principle of joint conduct in liberal societies. In the second part, drawing on John Rawls’ *Theory of Justice* and *Political Liberalism*, I propose that solidarity can be used as a source of legitimation of the procedural criteria involved in the construction of the fundamental principles of justice.

Keywords: Solidarity, Joint-action, Rawls, Natural duty, Political liberalism.

I. Osservazioni preliminari

Quello della solidarietà è un valore in relazione al quale, negli ultimi tre decenni, si è notoriamente verificata una straordinaria fioritura di ricerche sociologiche¹, storico-filosofiche², filosofico-morali³, giuri-

¹ Numerosi sono i saggi dedicati ad una ricostruzione sociologica del concetto di solidarietà e ai suoi impieghi in una vasta gamma di ambiti di azione sociale e politica. Si vedano ad esempio Habermas 1996, Dean 1995 e 1998, Di Stefano e Ruger 2015.

² Si vedano Blais 2007, Stjernó 2009, Bayertz 1999, Laitinen e Pessi 2014, Brunkhorst 2005, parti I e II.

³ Si vedano Kolers 2016, Wiggins 2006 e 2009 e Alexander 2014.

sprudenziali⁴ e filosofico-politiche⁵. Sebbene la solidarietà sia spesso percepita come principio super-erogatorio e opzionale⁶ – e, proprio per questo, come valore difficilmente categorizzabile in forma giuridica e moralmente vincolante per cittadini e rappresentanti delle istituzioni – l’ambito di indagine della filosofia politica ha ospitato alcuni tentativi di giustificazione del valore in questione entro contesti volti a teorizzare doveri e obbligazioni di giustizia. La solidarietà può infatti essere concepita come ideale capace di ispirare, orientare e giustificare su un piano distintamente normativo tanto il contenuto di specifiche decisioni e pratiche politiche (ad esempio, quelle relative alla distribuzione di beni economici, all’assegnazione di posizioni professionali e al riconoscimento di diritti e spazi di libertà) quanto gli stessi meccanismi procedurali che consentono di pervenire ad esse all’interno di società democratiche ed improntate al rispetto di diritti e culture. Per di più, la solidarietà può essere invocata come principio motivazionale alla base di un dovere di sostegno verso istituzioni protese ad adottare equi principi di cooperazione o verso individui e/o gruppi che presentino condizioni di significativa vulnerabilità, disagio e svantaggio rispetto ad altri.

In linea con l’idea che un simile principio possa essere ritenuto un ideale non super-erogatorio, nel presente contributo tenterò di esplorare alcuni presupposti teorico-normativi che, a mio avviso, consentono ragionevolmente di configurarlo come valore coinvolto nella costruzione di contenuti di giustizia. Nella prima parte di questo saggio (costituita dalle sezioni 2 e 3) ricostruirò un modello di solidarietà politica attraverso una sommaria ricognizione di alcuni apporti concettuali e metodologici di tale valore etico nel contesto di democrazie liberali. Esporrò inoltre capisaldi della concezione di solidarietà come “azione congiunta”⁷, mettendo in luce alcuni possibili limiti di una fondazione di quest’ultima su presunti doveri naturali. Nella seconda parte (sezioni 4 e 5) suggerirò un’alternativa a tale fondazione rico-

⁴ Si vedano Rodotà 2016, Giubboni 2012, Florenzano, Borgonovo e Cortese 2012. Una fioritura di testi si è registrata nell’ultimo decennio sulle funzioni e le prospettive di impiego del principio della solidarietà nell’Unione Europea. Si vedano in particolare Ross e Bormann-Prebil 2010, Sangiovanni 2013.

⁵ Si vedano in particolare Sangiovanni 2015 e Banting & Kymlicka 2017 (che verranno discussi in questo saggio).

⁶ Cfr. Kolers 2016, 136-7. Si veda anche Dean 1995, 117.

⁷ Il saggio a cui farò riferimento è Sangiovanni 2015.

struibile a partire da alcune osservazioni proposte da John Rawls in materia di proceduralismo politico, proponendo l'idea di una solidarietà capace di orientare in maniera vincolante i cittadini a dinamiche di cooperazione politica in contesti deliberativi antecedenti alla determinazione di principi di giustizia di base.

2. La solidarietà come valore democratico

Kurt Bayertz, autore di un noto studio concettuale sulla solidarietà, ha descritto quest'ultima come "frammento erratico" (*erratic chunk*) nel panorama morale della nostra età moderna. Come lo studioso afferma, "solidarietà" è un termine a noi familiare, impiegato in varie sfere della nostra vita quotidiana ma ingombrante dal punto di vista speculativo e, soprattutto, di difficile inquadramento nel lessico politico contemporaneo⁸. Le considerazioni di Bayertz riflettono la consapevolezza che il valore della solidarietà sia frequentemente invocato nel contesto di una pluralità di scenari istituzionali che prevedono la gestione di crisi di tipo economico, socio-politico, diplomatico, ambientale e sanitario. In generale, potremmo sostenere che alcuni appelli alla solidarietà appaiano particolarmente pertinenti in situazioni comunicative contrassegnate da mancanze di consenso più o meno vistose e ricomponibili tra le parti in causa. Siffatte criticità sono riscontrabili, da un lato, sul piano procedurale – ossia quello delle regole e dei principi di condotta da adottare nella comunicazione stessa – e, dall'altro, su quello dei contenuti stessi della comunicazione, specialmente a fronte di istanze che non vengano unanimemente percepite dai dialoganti come vere e proprie "questioni di giustizia". Queste ultime possono qualificarsi come situazioni problematiche che riguardano persone e/o gruppi soggetti a varie forme di vulnerabilità e rischio, e che richiedono alle istituzioni e ai loro rappresentanti risposte normativamente vincolanti anziché semplici trattamenti benevolenti di favore.

Un approccio alla solidarietà come principio ispiratore di pratiche e doveri di giustizia è utilizzato da Keith Banting e Will Kymlicka nella raccolta di saggi da loro curata e intitolata *The Strains of Com-*

⁸ Bayertz 1999, vii. Cfr. Bianco 2015, 17.

*mitment. The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies*⁹. Come emerge dal testo in questione e dai contributi che lo compongono, la solidarietà è da ricercarsi tanto nel terreno delle relazioni “simmetriche” tra membri di una data comunità quanto in quello di rapporti “asimmetrici” tra tali soggetti e i rappresentanti delle istituzioni). Essa può essere intesa non solo come qualità delle istituzioni (già presente o ancora da sviluppare), ma anche come attitudine pubblica in grado di motivare l’adesione dei membri di quella comunità a principi di giustizia in essa già stabiliti. In alternativa, essa può accompagnare processi di trasformazione della giustizia stessa in direzione di principi ritenuti maggiormente promettenti rispetto a quelli esistenti in merito a problemi di gestione e risoluzione di determinati tipi di criticità¹⁰.

Se concepita come attitudine¹¹, la solidarietà può esprimersi in termini generali come senso di appartenenza e di condivisione di finalità e strategie da parte di cittadini e rappresentanti delle istituzioni¹², senza che questo implichi di necessità l’esistenza di una stretta omogeneità di vedute e di valori. In un secondo senso (strettamente relazionato al primo, anche se non imprescindibilmente legato ad esso), la solidarietà potrà anche configurarsi come atteggiamento di riguardo e come predisposizione all’impegno verso individui o gruppi che sperimentino una qualche forma di vulnerabilità, difficoltà o svantaggio, e che rivendichino per questo specifiche istanze di riconoscimento in direzione di un eguale trattamento rispetto ad una maggioranza che, invece, goda di spazi di azione più ampi e soddisfacenti.

Che la si osservi come attitudine o come principio politico, la solidarietà sembra predisporre ad un impegno di natura moralmente vincolante verso i suoi destinatari. Tale impegno può esprimersi, da un lato, in pratiche ed iniziative legislative di tipo redistributivo¹³, che risultano mirate a ridurre casi di diseguaglianza economica e materia-

⁹ Banting e Kymlicka 2017.

¹⁰ Si vedano Banting e Kymlicka 2017, 1-44.

¹¹ Si vedano Banting e Kymlicka 2017, 4, 36-8.

¹² Sull’idea della solidarietà come senso di appartenenza che cementa una coesione di gruppo si veda la nozione di “social solidarity” tematizzata in Scholz 2008, cap. 1. Cfr. Bayertz 1999, 11-15. Bayertz discute un uso della solidarietà come coesione sociale con particolare riferimento alla categoria sociologica della “solidarietà organica” elaborata da Durkheim. Quest’ultimo, che interpreta la solidarietà organica come legame tra individui autonomi e interdipendenti, ritiene che non vi sia alcun conflitto inconciliabile tra solidarietà ed individualità (p. 15).

¹³ Si vedano Banting e Kymlicka 2017, p. 4.

le. Dall'altro, esso si manifesta in varie forme di trattamento tollerante e rispettoso delle diversità¹⁴ e, a fondamento di ciò, nell'adesione di cittadini e rappresentanti delle istituzioni alle regole che sostengono processi di deliberazione pubblica finalizzati all'elaborazione di efficaci politiche di giustizia sociale¹⁵. Varie istanze di eguale riconoscimento rispetto alla maggioranza sono a questo proposito inoltrate alle istituzioni da individui e collettività la cui appartenenza in determinati contesti non sia ancora formalizzata a livello giuridico, o che esprimano il bisogno di un migliore accomodamento rispetto ad esigenze già accolte sul piano pubblico. La solidarietà accordata "verticalmente" dalle istituzioni politiche e dai loro rappresentanti¹⁶ si esprimerà pertanto in un impegno alla protezione di varie forme di vulnerabilità che, al di là delle attestazioni di riconoscimento, prevede l'impiego di provvedimenti assistenzialistici di tipo economico e materiale finalizzati al raggiungimento di una parità di trattamento.

Sotto questo punto di vista, potremmo affermare che la solidarietà trovi espressione in forme di sostegno materiale e/o morale verso gruppi e organizzazioni (e i loro membri) che, con la loro presenza e azione, lanciano sfide culturali, sociali e/o politiche al contesto di riferimento. Lo sforzo di cooperazione tra soggetti solidali e potenziali destinatari di provvedimenti di solidarietà prevede la scelta e l'attuazione di modalità comunicative che, per loro stessa natura, consentono di predisporre i soggetti coinvolti ad attitudini reciprocamente collaborative. L'adesione a principi dialogici condivisi¹⁷ in vista dell'elaborazione di finalità e strategie congiunte consentirà a ciascuno dei soggetti coinvolti di mettere in campo una varietà di punti di vista da accomodare reciprocamente e da integrare in una visione maggiormente strutturata, oltre che capace di scongiurare il rischio di eccessi di parzialità da parte dei singoli.

¹⁴ Si veda la nozione di "democratic solidarity" proposta da Banting e Kymlicka 2017, p. 18, 33-41.

¹⁵ Si vedano Banting e Kymlicka 2017, 4.

¹⁶ Si vedano Banting e Kymlicka 2017, 21-40.

¹⁷ Kolers (2016, 26) parla di "commitment to equity", e afferma inoltre (57): «[E]ach individual is acting in solidarity in virtue of sharing commitment to a valued goal the achievement of which would overcome significant adversity». Cfr. Banting e Kymlicka (2017, 6-7), che parlano di *commitment* "towards just institutions", "to human rights and democracy" (15), "to universal (nationally-anonymous basic liberal-democratic values) (20).

In una simile ottica, la solidarietà sembrerebbe delinearci come principio che trascende la sfera del puro sostegno a soggetti più svantaggiati, e che acquisisce una fisionomia valoriale radicata in un'idea più ampia ed inclusiva della cooperazione politica e dei legami di interdipendenza tra i membri di una data società (a prescindere dalla specifica posizione socio-economica di ciascuno). Una nota categorizzazione sociologica che appare rafforzare una tale visione della solidarietà è offerta da Jodi Dean nel saggio *Reflective Solidarity*¹⁸. La studiosa sviluppa intuizioni habermasiane sui rapporti tra giustizia e solidarietà – e, in particolare, sulla possibilità di un'articolazione di tali rapporti entro la teoria di un agire comunicativo improntato a regole di rispetto e ascolto reciproco¹⁹. In linea con Habermas, Dean elabora una visione dell'ideale in questione come principio di tipo politico, sottolineando che la ricerca di quest'ultimo presuppone non solo la volontà di creare legami relazionali stabili, ma anche un'interdipendenza nella comunicazione che si nutre della reciprocità di ascolto in nome di scopi condivisi da raggiungere. Dean assume che un atteggiamento solidale all'interno di una data comunità politica non sia di per sé (o che, quanto meno, non divenga immediatamente) un oggetto di obbligazione, ma che costituisca piuttosto una risposta prevedibile a sensate aspettative da parte dei richiedenti²⁰. L'autrice riconosce infatti che un rapporto solidale si esprime generalmente nelle forme di benevolenza reciproca tipiche di chi condivide situazioni di vulnerabilità esistenti da tempo, o nel contesto di progetti la cui realizzazione renda auspicabile uno sforzo congiunto e consapevole di cooperazione. Una solidarietà di questo tipo è denominata “*affective solidarity*” in virtù della componente affettiva presente in un gruppo coeso negli scopi. Essa, tuttavia, può tuttavia risultare “esclusiva”²¹, e ciò nella misura in cui i membri di un dato gruppo, essendo tra loro solidali, mantengono tale legame senza favorire integrazioni di altri individui, apporti e idealità nel loro gruppo. Forme di solidarietà escludenti possono dunque culminare in casi di aperta inimicizia verso l'alterità, e consolidarsi all'interno di un gruppo precisamente in un rapporto di opposizione dialettico

¹⁸ Dean 1995.

¹⁹ Non sarà possibile in questa sede analizzare la visione di Habermas a riguardo. Rimando a Habermas 1990.

²⁰ Si veda Dean 1995, 117.

²¹ Si veda Dean 1995, 114.

verso tutto ciò che non condivide caratteristiche, scopi e situazioni di vulnerabilità del gruppo.

Come Dean sottolinea, nello scenario di società multiculturali improntate a principi liberali la concezione di solidarietà politica più appropriata è invece una di tipo inclusivo. Quest'ultima, denominata "solidarietà riflessiva" (*reflective solidarity*), è definita come «mutual expectation of a responsible orientation to relationship»²². Come altre forme di solidarietà fondate sulla condivisione di esperienze e difficoltà e su una convergenza generale di interessi (da lei classificabili come tipi di "conventional solidarity")²³, una solidarietà politica di tipo inclusivo prevede un senso di soggettività e di appartenenza declinati al plurale (la studiosa parla a questo proposito di «"we-ness" of groups involved in a common struggle or endeavor»²⁴). Come per altre forme di solidarietà, essa apparirà fondata su una cura e sull'impegno ad un sostegno distintamente reciproco, non unidirezionale, le cui forme di espressione potranno variare a seconda delle disponibilità e delle funzioni svolte da ciascuno all'interno del gruppo. Il carattere "riflessivo" di tale forma di solidarietà si esprimerà nella possibilità di porre le basi per la creazione di dinamiche comunicative in cui individui e ragioni possano essere integrate per mezzo di un bilanciamento di considerazioni e di visioni sulle priorità da stabilire nell'agenda politica. In un simile quadro, la diversità, fornendo stimoli capaci di interagire con idee già consolidate e di mettere queste ultime in discussione, diverrà occasione di arricchimento tra eteronomie alla ricerca di orizzonti e linguaggi condivisi.

3. La solidarietà come azione congiunta. Una possibile base deontologica

Sebbene le teorizzazioni fin qui sommariamente delineate mettano in luce l'impiego della solidarietà senza presentarla nello specifico come dovere politico di giustizia, la possibilità di un suo utilizzo (tanto teorico quanto pratico) nella costruzione di una legittimità liberalde-

²² Dean 1995, 123.

²³ Si veda Dean 1995, 115.

²⁴ *Ibid.*

mocratica richiede di configurarla come principio deontologicamente fondato.

Potremmo chiederci, a questo proposito, se esista un paradigma teorico funzionale non solo ad inquadrare la solidarietà come ideale orientativo per specifici doveri di giustizia istituzionalmente stabiliti – come quello di sostegno a soggetti e/o gruppi vulnerabili – ma anche a metterne in luce la funzione di preconditione valoriale per l’esercizio del dovere di sostegno a istituzioni concepite come giuste. Un possibile modello fondativo per la solidarietà intesa come dovere è suggerito da Andrea Sangiovanni, che nel suo *Solidarity as Joint Action* propone un richiamo alla nozione rawlsiana di “dovere naturale” come possibile base giustificativa per una solidarietà caratterizzata principalmente in termini di “sforzo cooperativo congiunto”. Sangiovanni individua in primo luogo le seguenti condizioni per agire *in solidarietà* con qualcuno:

1. (a) condividere uno scopo (b) al fine di superare qualche avversità significativa (l’assenza di avversità reali o anche solo percepite non permetterà di qualificare un rapporto di collaborazione come “relazione solidale”).

2. Avere in mente individualmente di fare la propria parte nel raggiungimento dello scopo condiviso in modi che possano interagire.

3. Essere individualmente impegnati (a) nella realizzazione dello scopo condiviso e (b) a non violare l’uno la volontà dell’altro nel raggiungimento dello scopo.

4. Essere disposti (a) ad incorrere in costi significativi pur di realizzare lo scopo condiviso e (b) a condividere l’uno la sorte dell’altro in modi rilevanti allo scopo condiviso.

5. Non avere necessariamente una conoscenza condivisa della reciproca identità²⁵.

Un simile modello di azione congiunta – applicabile tanto alla visione di una solidarietà intesa come sostegno ai vulnerabili quanto all’idea di uno sforzo cooperativo da parte dei membri di una data società (a prescindere da ipotetiche posizioni di vantaggio o svantaggio) – configura il valore in questione come condivisione di finalità e

²⁵ Si veda Sangiovanni 2015, 343.

di comprensione condivisa dei suoi contenuti. Un'attitudine solidale sarà auspicata da tutte le parti coinvolte nell'azione, anche se questo non implica di necessità né l'assunzione di una prospettiva strategica condivisa (una capace di integrare gli apporti dei singoli piani di coordinamento elaborati separatamente) né una conoscenza diretta e intima degli individui coinvolti.

Sebbene lo studioso non si addentri in dettaglio sulle condizioni normative vincolanti della solidarietà politica, egli suggerisce che una possibile fondazione di essa sia individuabile nella classe dei doveri naturali, ossia in forme di necessità agenziale che risultano moralmente cogenti a prescindere da interazioni e scambi di tipo contrattuale pregressi²⁶. Attingendo a considerazioni formulate da Rawls nei suoi testi (in particolare in *Una teoria della giustizia* e *Liberalismo politico*), Sangiovanni si sofferma in particolare sull'idea che la solidarietà ispiri il dovere di fondare istituzioni giuste laddove non ve ne siano, senza tuttavia accettare la precondizione rawlsiana *where this can be done at little cost to ourselves*²⁷. A giudizio dello studioso, infatti, non vi è alcuna ragione per sostenere che la serietà di un obiettivo come quello di uno sforzo cooperativo coeso (tanto nella fondazione quanto nel mantenimento di istituzioni giuste) debba richiedere come obbligante solo un imprecisato e debole dispiego di sforzi progettuali e di azione. Il dovere di promuovere tale obiettivo risulterà infatti tanto più cogente quanto più alto sia il grado (o il rischio) di ingiustizia riscontrato²⁸. Un atteggiamento solidale non escluderà a priori degli sforzi imponenti per sostenere una data impresa cooperativa (o per risolvere forme di difficoltà e vulnerabilità sperimentate da alcuni individui e/o gruppi).

Come lo stesso Rawls ritiene, i doveri naturali rappresentano delle necessità morali che esulano dal novero degli impegni vincolanti e delle responsabilità assunte nel contesto di patti già sottoscritti tra determinati individui²⁹. Nella sezione 19 del suo *Una teoria della giustizia* lo studioso afferma: “[L]a caratteristica dei doveri naturali, in contrasto con quella degli obblighi³⁰, è che si applicano ai nostri problemi senza

²⁶ Cfr. ad esempio Greenwalt 1985, 4.

²⁷ Cfr. Sangiovanni 1995, 346-7. Cfr. Rawls 1997, 294.

²⁸ Si veda Sangiovanni, 1995, 343.

²⁹ Cfr. Simmons 1979, 12.

³⁰ Con il termine “obbligazione” (ing. *obligation*) Rawls intende generalmente un impegno stringente dei cittadini nell'obbedire alle leggi del proprio stato, assunto nel

tener conto dei nostri atti volontari. Essi non possiedono inoltre alcun legame necessario con le istituzioni o con la pratica sociale; in generale, il loro contenuto no né definito dalle regole di questi assetti³¹. I doveri naturali, seppur non legati all'adempimento di obbligazioni in specifici contesti comunitari e istituzionali, possono rafforzare un senso di responsabilità individuale capace di trovare significativi spazi di esercizio all'interno di determinati contesti di organizzazione politica. È proprio su questa base che, secondo la visione prospettata da Rawls nel suo *A Theory of Justice*, l'obbligazione politica al sostegno ad una società bene ordinata e fondata su solidi principi di giustizia sembrerebbe ragionevolmente trovare fondamento teorico. Un presunto dovere naturale di difesa di istituzioni giuste, da un lato, potrebbe apparire una promettente fondazione per specifiche obbligazioni politiche, e questo in virtù del suo essere intuitivamente rapportabile all'esigenza di ciascun cittadino di condurre una vita sicura e all'insegna del rispetto reciproco e del principio di libera autodeterminazione individuale. Dall'altro lato, si potrebbe tuttavia obiettare che, entro società liberaldemocratiche disciplinate da principi costituzionali già stabiliti, l'idea stessa di "dovere naturale" appaia eccessivamente vaga per poter fungere da fondamento all'elaborazione di misure politiche conformi a tali principi. Un dispositivo deontologico di questo tipo, essendo caratterizzato dalla non-volontarietà, non prevede infatti nessun riferimento a quelle dinamiche di accettazione consapevole degli oneri e dei benefici che, al contrario, risultano ascrivibili a schemi di cooperazione sociale finalizzati alla creazione di specifici contenuti di giustizia politica. Per di più, un imprecisato dovere naturale di sostegno ad istituzioni giuste rischia di sottodimensionare l'aspetto dell'appartenenza ad uno schema cooperativo determinato, ossia uno condiviso da specifici individui che possano relazionarsi reciprocamente come membri della stessa società, oltre che come esseri umani dotati di capacità di ragionamento pratico e di autonomia. Se inteso come dovere naturale universale e indipendente dalla volontà individuale, la

contesto di patti già sottoscritti con specifici individui e nella consapevolezza dei meccanismi retributivi attivabili a fronte di una violazione dei patti stessi. Il dovere, diversamente, mette in luce *la funzione* che è richiesta come moralmente e/o politicamente vincolante all'interno di una varietà di contesti che non contemplan necessariamente un'appartenenza condivisa ad una data comunità. Cfr. Brandt 1964, 392.

³¹ Rawls 1997, 108.

solidarietà rischierebbe di non essere concretamente tradotta in azioni corrispondenti su un piano giuridico e istituzionalmente legittimato. Inoltre, la supposta cogenza di un dovere di solidarietà, per quanto intuitivamente accettabile, potrebbe rimanere tale su un piano puramente teorico.

Una simile critica si applicherà ragionevolmente anche al supposto caso di un utilizzo della solidarietà entro imprese deliberative di tipo maggiormente “fondazionale”, come nel contesto di procedure necessarie all’elaborazione congiunta di principi costituzionali di base. In questo caso, come nel precedente, una supposta fondazione di tale valore in termini di “dovere naturale” rischierebbe di non catturare (o, quanto meno, di non catturare pienamente) l’aspetto strategico annidato sia nell’adozione condivisa sia nell’individuazione di criteri di legittimazione delle strategie deliberative. Queste ultime, implicando la necessità di interazioni comunicative mediate da regole e capaci di disciplinare la cooperazione tra le parti coinvolte, necessiteranno un approccio più ragionato. In particolare, esse prevedono esercizio di una reciprocità che la nozione di dovere naturale, di per sé, non contempla come requisito relazionale necessario.

4. La solidarietà come principio procedurale? Una proposta di ispirazione rawlsiana

Già in un noto saggio del 1964 intitolato *Legal Obligation and the Duty of Fair Play*, Rawls propone che l’obbligazione dei cittadini al rispetto di principi equi e concordati di giustizia (e alla conseguente difesa di istituzioni giuste) sia radicata in quello che egli denomina *principle of fairness*. L’idea alla base di questo principio (già elaborato in precedenza da Hart³²) è che, quando un dato gruppo di persone si unisce in un’impresa cooperativa di mutuo vantaggio disciplinata da regole, ciascuna di esse si impegni al contempo a limitare la propria libertà in modo da produrre vantaggi per tutti. Coloro che si siano volontariamente sottoposti alle restrizioni previste da determinati meccanismi cooperativi avranno non solo una ragionevole aspettativa, ma

³² Cfr. Hart 1995, 185.

anche il diritto di pretendere che ciascuno degli altri componenti del gruppo mantenga il medesimo impegno a sottoscrivere le regole concordate³³. Tale principio è ripreso in *Una teoria della giustizia*, dove esso è presentato accanto al modello dei doveri naturali come possibile paradigma fondazionale per l'obbligazione politica entro assetti istituzionali già esistenti e gestiti da principi di giustizia stabiliti in una società bene ordinata³⁴. Quest'ultima, concepita come organizzazione tesa a promuovere il benessere dei propri membri e regolata in modo effettivo da una concezione pubblica della giustizia, si presenta come dimensione in cui ciascuno accetta e sa che gli altri membri accettano gli stessi principi di giustizia, consapevole del fatto che anche le istituzioni sociali fondamentali soddisfano questi principi³⁵.

Rawls ritiene che la giustizia si articoli non solo in una condotta degli individui in grado di stabilizzare assetti sociali ed istituzionali esistenti, ma anche nella strutturazione dei principi di giustizia posti a fondazione di questi ultimi. La ricerca di una legittimità procedurale sembra costituire per Rawls la base per la formazione di obbligazioni politiche da parte dei cittadini³⁶. Per quanto riguarda la natura stessa del modello di proceduralismo politico proposto da Rawls, una lettura congiunta di *Una teoria della giustizia* e di *Liberalismo politico* suggerisce che la funzione delle procedure sia vincolata al raggiungimento di specifici esiti di giustizia, e che la qualità delle stesse non sia valutabile (o, quanto meno, non esclusivamente valutabile) in riferimento ad una loro presunta, intrinseca accettabilità morale³⁷. Questo, tuttavia, non implica che le procedure di deliberazione politica consentano la legittimazione di ideali sostantivi predeterminati. Come lo stesso Rawls dichiara³⁸, il modello da lui utilizzato è quello di una giustizia procedurale pura. In base a tale modello, le procedure dovrebbero essere capaci di condurre ad esiti sostantivi di giustizia senza che questi ultimi siano conoscibili e/o desiderabili a priori e, restringendo inoltre il loro

³³ Rawls 1997, 263-4.

³⁴ Rawls 1997, 106.

³⁵ Rawls 1997, 372.

³⁶ Sull'idea di legittimità come base per la giustificazione della natura coercitiva del potere politico si veda anche Ripstein 2004. Per una visione differente si veda Simmons 2001, 72.

³⁷ Per un'analisi di approcci procedurali orientati agli esiti e qualificabili come "strumentali" rimando a Ottonelli 2012, 17-46.

³⁸ Si veda in particolare Rawls 1997, II, 14, 84-6.

campo di individuazione³⁹. In un'ottica di proceduralismo puro, in altri termini, la qualità e il contenuto dei principi saranno influenzati dalle procedure stesse e dai requisiti interni che esse incorporano, e non da principi che vincolino la strutturazione delle procedure all'aspettativa di esiti già prefigurati (come invece accade nel modello di proceduralismo perfetto teorizzato dallo stesso Rawls⁴⁰).

Il fatto che le procedure siano funzionali al raggiungimento di concreti esiti di giustizia e che siano retrospettivamente valutabili alla luce dei principi formulati non dovrà essere inteso come prova di una supposta eteronomia delle procedure stesse. Sebbene Rawls non arrivi a difendere la prospettiva di un'intrinseca desiderabilità delle procedure di giustizia in un contesto liberaldemocratico, permane la possibilità che il valore (interno) delle procedure sia associato alla presenza di specifici principi etici⁴¹. Da un lato, a Rawls potrebbe essere obiettato che il riferimento a principi preesistenti annidati nelle procedure metta a repentaglio la validità di una giustizia procedurale pura. Del resto, lo stesso autore, nell'occasione di una replica alle osservazioni critiche di Habermas, afferma che ogni visione liberale debba essere in sé "sostantiva"⁴². Una simile replica, a mio avviso, non va intesa necessariamente come un cambiamento di posizione teorica in materia di proceduralismo⁴³, ma risulta coerente con l'idea che determinati contenuti di giustizia, seppur non prevedibili nei loro specifici esiti, dipendano dall'esecuzione di procedure dotate di una precisa connotazione valoriale di base – una che potrebbe fungere da sostegno a procedure di discussione pubblica capaci di giustificare più di una sola e specifica soluzione di giustizia. Una simile visione del proceduralismo puro, caratterizzabile come "proceduralismo dei valori", differirà comprensibilmente da casi di proceduralismo "minimo", in cui la

³⁹ Per approfondimenti su questo aspetto rimando a Ceva 2017, 65-90.

⁴⁰ Rawls 1997, II, 14, 84-5.

⁴¹ Una simile idea è anche alla base del concetto di legittimità democratica discusso da Peter in Peter 2009.

⁴² Rawls 2012, 391.

⁴³ Ottonelli (2012, 53) suggerisce a questo proposito che il pensiero di Rawls abbia subito un'evoluzione, con particolare riferimento al fatto che, nella replica ad Habermas, lo studioso neghi che la giustizia procedurale pura possa contribuire ad una giustificazione delle istituzioni politiche. A mio parere, una simile posizione non pregiudica l'idea che la creazione congiunta di contenuti di base della giustizia (e non delle istituzioni) segua un modello di proceduralismo puro anziché uno di proceduralismo perfetto.

qualità degli esiti dipende semplicemente dalla corretta applicazione di procedure prive di valori rintracciabili negli esiti stessi⁴⁴.

In *Liberalismo Politico*, Rawls qualifica la propria visione procedurale in termini di “costruttivismo politico”. Un simile modello concettuale, che prevede l’adozione di strategie e contenuti finalizzati al raggiungimento di accordi pubblici in materia di giustizia, si applica non solo a contesti di deliberazione pubblica su fondamenti costituzionali essenziali già stabiliti, ma anche alla situazione ipotetica di cittadini situati in un’ideale posizione originaria e chiamati a stabilire dei principi di giustizia di base. La persona umana, con le sue attitudini e i suoi poteri razionali e cooperativi, risulta al centro di un tentativo procedurale che mira a trasferire tali attitudini e poteri alla qualità dei principi di giustizia selezionati in un determinato assetto sociale. Nella teoria rawlsiana, il raggiungimento dei principi di giustizia avviene ad opera di persone che, anziché essere concepite come astrazioni metafisiche, risultano inserite in un contesto politico e culturale già caratterizzato da ideali di promozione di eguaglianza di opportunità e di rispetto dei poteri morali individuali – quest’ultimo tipo di rispetto, a sua volta, fondato sul riconoscimento di una minima capacità (condivisa da tutti) di ragionamento pratico e di senso di giustizia.

Quest’ultimo, qualificabile come capacità e desiderio di aderire a principi stabiliti⁴⁵, rimanda in ultima analisi ad un’attitudine alla cooperazione che, già in una dimensione squisitamente procedurale, troverà la sua forma più congeniale nell’ideale di una ragionevolezza capace di esprimersi in un terreno relazionale e civico di aspettative reciproche. La ragionevolezza è interpretata da Rawls non tanto come generica inclinazione di apertura alle esigenze e alle concezioni altrui, bensì come disponibilità di ciascuna delle parti coinvolte a vincolare il proprio impegno deliberativo alle eguali esigenze di espressione dei propri poteri morali da parte dei membri della società (rappresentanti e rappresentati). Come Rawls ritiene, i cittadini sono ragionevoli quando, vedendosi reciprocamente liberi ed eguali in un sistema sociale che si estenda di generazione in generazione, si mostrano pronti ad offrirsi l’un l’altro equi termini di cooperazione in base a quella

⁴⁴ Cfr. Hart 1958, 102 e Raz 1972, 95 (citati da Ottonelli 2012, 58-59).

⁴⁵ Si veda ad esempio Rawls 1997, 134 e 168.

che essi ritengano “la concezione di giustizia più ragionevole”. Coloro che avanzano tali termini, a loro volta, dovranno farlo ritenendo che le concezioni proposte siano *almeno* ragionevoli, ossia che lo siano in una certa misura⁴⁶. È in questo senso che il valore della ragionevolezza, se introdotto come elemento caratterizzante di una procedura cooperativa condivisa, non potrà prescindere dal valore della reciprocità e del riconoscimento dell'altrui capacità di comprensione e di senso di giustizia.

In *Una teoria della giustizia*, Rawls afferma che l'idea di “reciprocità” è implicita nella nozione di una società bene ordinata. Rawls intende la reciprocità come principio di mutuo beneficio⁴⁷ in relazione al quale l'idea dell'interesse personale appare distanziarsi tanto da quella di un'altruistica imparzialità quanto da quello dalla ricerca di una cooperazione finalizzata ad interessi puramente personali⁴⁸. Il criterio della reciprocità, come Rawls spiega, “richiede che, nel proporre certi termini di cooperazione come i più ragionevoli, chi li difende pensi che anche gli altri possano per buone ragioni accettarli, e farlo in quanto cittadini liberi ed eguali, non assoggettati o manipolati da alcuno, né sotto la pressione di una posizione politica o sociale inferiore”⁴⁹. Come il passo mostra, la caratterizzazione della reciprocità appare inscindibilmente legata a quella dell'attitudine della ragionevolezza, e mette in rilievo l'importanza di ricercare un terreno di accettabilità condivisa⁵⁰ in materia di giustizia. La procedura di costruzione dei principi prevede dunque che i cittadini concordino in maniera ragionevole sulle misure da adottare per regolare la struttura di base della società e, soprattutto, che riconoscano la necessità di offrire giustificazioni pubbliche a sostegno delle proprie visioni.

La costruzione di quest'ultimo tipo di ragioni, proprio in quanto vincolata al carattere della pubblicità, renderà in primo luogo illegittimo un appello a concezioni comprensive su ciò che è buono e di valore nella vita umana, ossia a concezioni fondate su presupposti valoriali non unanimemente condivisibili e, pertanto, impossibilitate (almeno in assenza di tentativi di riformulazione o modifica) nel giustificare

⁴⁶ Rawls 2012, 412.

⁴⁷ Rawls 1997, 99.

⁴⁸ Rawls 2012, 17. Cfr. Viola 2003, 170-171.

⁴⁹ Rawls 2012, 412.

⁵⁰ Per sui rapporti tra reciprocità e unanime accettabilità si veda Viola 2003, 170-173.

l'adozione di principi pubblici. Un dovere di civiltà⁵¹ imporrà alle parti coinvolte nella deliberazione di fornire ragioni che soddisfino criteri di pubblicità (ragioni che, solo una volta istituite a fondamento di legittimazione dei principi di giustizia, potranno essere sostenute anche dalla prospettiva privata di dottrine comprensive ragionevoli, secondo quel procedimento teorico che Rawls notoriamente chiama “consenso per intersezione”)⁵². Lo stesso dovere indurrà chi lo osserva ad accettare ragionevolmente (e, dunque, a tollerare) la presenza di quei disaccordi di vedute che, in condizioni di pluralismo ragionevole, naturalmente si generano in società volte alla tutela dei poteri di autonomia razionalità e senso di giustizia dei cittadini. È plausibile che una simile forma di riconoscimento, che può avere come oggetto l'esistenza di dottrine comprensive ragionevoli, si applichi anche all'ambito di ragioni non comprensive e candidate a configurare una concezione pubblica di giustizia.

Un approfondimento dei valori procedurali appena citati (ragionevolezza, reciprocità, oneri del giudizio e dovere di civiltà) esula dagli scopi del presente saggio. Alla luce di un quadro teorico così sommariamente delineato, potremmo ad ogni modo chiederci se – ed eventualmente secondo quali modalità – il valore della solidarietà possa essere invocato come requisito procedurale normativamente vincolante. In linea teorica, potremmo supporre che il valore in questione non risulti indipendente da una comunicazione tra cittadini capaci di pensarsi come membri di uno specifico schema cooperativo. Va precisato che Rawls non mette a tema l'importanza di tale valore come distintamente procedurale. D'altra parte, non è del tutto implausibile supporre che tale principio possa giustificare e legittimare l'adozione della reciproca ragionevolezza, della tolleranza degli oneri legati all'esistenza di un pluralismo ragionevole⁵³ e del dovere di civiltà, che impone la costruzione di ragioni pubbliche. Se concepita come disponibilità di ciascun individuo ad una cooperazione reciproca nel riconoscimento di un legame condiviso di cittadinanza, la solidarietà motiverà l'utiliz-

⁵¹ Sulla nozione rawlsiana di “duty of civility” e le sue relazioni agli ideali della reciprocità, della ragionevolezza e della ragione pubblica rimando a Thunder 2006, 677-680.

⁵² Rawls 2012, 36 sgg.

⁵³ Sull'idea della tolleranza come requisito della ragionevolezza si veda Testino 2012, 19.

zo dei requisiti sopra elencati già nella fase ideale di costruzione dei principi di giustizia da una supposta posizione originaria. In primo luogo, potremmo assumere che l'ideale della solidarietà esprima quella stessa ricerca di unione perfetta e/o perfettibile che rende necessaria l'istituzione di ragioni pubbliche in una democrazia costituzionale. Una concezione relazionale di cittadinanza in un simile contesto avrà due caratteristiche speciali: in primo luogo, il fatto che la struttura di base condivisa dai cittadini sia una in cui i cittadini stessi entrano per nascita e dalla quale escono al momento della morte; in secondo luogo, il fatto che sia una relazione tra cittadini liberi ed eguali che esercitano il loro potere politico *come corpo collettivo*, e dunque unitario⁵⁴.

L'idea della dimensione relazionale della cittadinanza intesa in termini di "unione" e "collettività" trova ulteriori articolazioni nell'attenzione rivolta da Rawls alla disponibilità di ciascuno ad offrire reciprocamente equi termini di cooperazione, manifestando la prontezza ad agire in termini di ragionevolezza *anche a costo dei propri interessi particolari*⁵⁵. Inoltre, l'unione è specificata da Rawls come "amicizia civica" anziché come semplice obbedienza impersonale a criteri procedurali improntati ad una ragionevole reciprocità: "[P]er spiegare in modo più chiaro il ruolo del criterio della reciprocità quale è espresso dalla ragione pubblica, possiamo dire che esso consiste nello specificare la natura della relazione politica in un regime democratico-costituzionale come una relazione di amicizia tra cittadini⁵⁶. I valori dell'unità, dell'interesse comune e dell'amicizia, rappresentando contenuti della ragione pubblica attingibili dai valori di base di una società liberal-democratica (o ispirata ai principi in vigore nelle democrazie liberali già strutturate), possono caratterizzare una visione della solidarietà come principio procedurale culturalmente connotato.

La ricerca di strumenti deliberativi rispettosi dei poteri morali degli individui in quanto cittadini si accompagna all'esigenza di garantire a questi ultimi un'equa opportunità di partecipazione congiunta alla creazione di principi di giustizia. Quest'ultima esigenza, a sua volta, implicherà la ricerca di soluzioni capaci di evitare, per quanto possibile, condizioni di svantaggio nella dimensione comunicativa da parte di

⁵⁴ Rawls 2012, 411.

⁵⁵ Rawls 2012, 412.

⁵⁶ Rawls 2012, 413.

alcuni rispetto ad altri⁵⁷. Una solidarietà intesa come disponibilità ad un'equa e rispettosa cooperazione entro una determinata società potrà pertanto declinarsi nella ricerca di soluzioni procedurali che accordino eguale valore agli individui e al loro potere di partecipazione e di comprensione delle ragioni proposte. In questo senso, il valore della solidarietà conferirà legittimità all'adozione di quel dovere di civiltà che vincola le parti deliberanti a proporre ragioni che soddisfino i requisiti di accettabilità e di pubblicità. Una solidarietà "procedurale", in linea con un modello di proceduralismo connotato dal punto di vista valoriale, potrà indirizzarle a modalità di interazione capaci di affinare preferenze e di restringere l'ambito di valutazione delle opzioni in gioco⁵⁸.

5. Osservazioni conclusive

Nel presente elaborato ho tentato di offrire una concettualizzazione del valore della solidarietà come principio politico capace di ispirare una stabile cooperazione tra i membri di una data società, ancor prima che come atteggiamento di sostegno a specifici casi di vulnerabilità e disagio. In linea con l'idea che la solidarietà possa essere ritenuta un ideale non super-erogatorio, ho cercato di esplorare alcuni presupposti teorico-normativi che, a mio avviso, consentono ragionevolmente di posicionarla a fondamento di misure giustificabili tanto sul piano di un'iniziativa legislativa non ancora pervenuta ad accordi formali quanto su quello del rispetto di contenuti di giustizia già stabiliti. La solidarietà è stata presentata in questo senso come valore coinvolto nella costruzione di una legittimità liberaldemocratica. Alla luce di una simile visione della legittimità, la solidarietà potrà essere concepita non solo come attitudine individuale posseduta da cittadini e membri di società politiche, ma anche come meccanismo di coesione che si struttura attraverso dinamiche cooperative eque, condotte secondo principi di eguale rispetto, di ascolto delle posizioni altrui e secondo una volontà condivisa di ricomporre eventuali motivi di disaccordo.

⁵⁷ A questo proposito, Ottonelli (2012, 15) discute il principio procedurale dell'eguale distribuzione della cosiddetta "visibilità del potere politico", sottolineando che alcuni gruppi minoritari rischiano di non godere di eguale visibilità pubblica in qualità di attori politici rispetto alla maggioranza. Si veda inoltre il cap. 5 del suo testo.

⁵⁸ Su quest'ultimo aspetto procedurale cfr. Ottonelli 2012, 131-132.

A questo scopo, ho proposto due possibili paradigmi fondazionali per una caratterizzazione dell'ideale della solidarietà come principio cooperativo moralmente e politicamente vincolante. Come ho suggerito, il primo paradigma preso in esame, ossia quello fondato su un supposto dovere naturale di sostegno ad istituzioni giuste, fallisce nel rendere ragione della solidarietà come valore capace di strutturarsi in maniera volontaria e consapevole tra cittadini di una medesima società politica. Il secondo paradigma, che prevede invece una cooperazione più ragionata, ragionevole e reciproca, si fonderà su interazioni entro una società determinata capaci di strutturarsi secondo regole pubbliche e condivise già in fase procedurale. Una pratica di cooperazione solidale e che sia garanzia di stabilità politica non potrà essere messa in atto senza fare affidamento a procedure i cui ideali rimandino all'esigenza di promuovere e tutelare l'eguale autonomia dei cittadini entro una società bene ordinata. Da questo punto di vista, una concezione di giustizia che si proponga di specificare l'ideale della solidarietà sul piano dei contenuti (attraverso appositi assetti istituzionali e le iniziative legislative da questi ultimi legittimate) risulterà imprescindibilmente legata al ruolo che la solidarietà stessa può svolgere nell'orientare e nel vincolare i cittadini all'uso di ragioni pubbliche.

Elena Irrera
Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Strada Maggiore 45
I-40125 Bologna
elena.irrera2@unibo.it

Riferimenti bibliografici

- Banting, Keith and Kymlicka, Will
2017 (eds) *The Strains of Commitment. The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies*, Oxford: Oxford University Press.
- Bayertz, Kurt
1999 (ed.) *Solidarity*, Dordrecht, Boston, London: Kluwer.

- Bianco, Carmela
2015 *Solidarietà. Un approccio simbolico-politico*, Milano: Franco Angeli.
- Blais, Marie Claude
2007 *La solidarité. Histoire d'une idée*, Gallimard: Paris.
- Brandt, Richard B.
1964 "The Concepts of Obligation and Duty", *Mind* 73, 291: 374-393.
- Brunkhorst, Hauke
2005 *Solidarity from Civic Friendship to a Global Legal Community*. Boston: The MIT Press.
- Ceva, Emanuela
2017 *La giustizia nelle interazioni*, Torino: Giappichelli.
- Dean, Jodi
1995 "Reflective Solidarity", *Constellations* II, 1: 114-140.
1998 "Feminist Solidarity, Reflective Solidarity. Theorizing Connections After Identity Politics", *Women & Politics* 18(4): 1-26.
- Di Stefano, Michael and Ruger, Jenifer Prah
2015 "Reflective Solidarity as to Provincial Globalism and Shared Health Governance", *Diametros* 46: 151-158.
- Peter, Fabienne,
2009 *Democratic Legitimacy*, New York: Routledge.
- Florenzano, Damiano, Borgonovo, Donata e Cortese, Fulvio
2012 *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, Torino: Giappichelli.
- Giubboni, Stefano
2012 "Solidarietà nel diritto", *Politica del Diritto* 43(4): 525-553.
- Greenawalt, Kent
1985 "The Natural Duty to Obey the Law", *Michigan Law Review* 84(1): 1-62.
- Habermas, Jürgen
1990 *Justice and Solidarity: On the Discussion Concerning Stage 6*, in T.E. Wren (ed.) *The Moral Domain: Essays in the Ongoing Discussion Between Philosophy and the Social Sciences*, Cambridge MA: MIT Press, pp. 224-251.
1996 *Between Facts and Norms*, Cambridge, MA: MIT Press.

Hart, Herbert Lionel Adolphus

1955 “Are There any Natural Rights?”, *The Philosophical Review* 64(2): 175-191.

1958 *Legal and Moral Obligation*, in Abraham I. Melden (ed.), *Essays in Moral Philosophy*, Seattle: University of Washington Press.

Jeffrey, Alexander

2014 *Morality as a Cultural System: On Solidarity Civil and Uncivil*, in V. Jeffries (ed.), *The Palgrave Handbook of Altruism. Morality and Social Solidarity*, London: Palgrave, pp. 303-310.

Kolers, Avery

2016 *A Moral Theory of Solidarity*, Oxford: Oxford University Press.

Laitinen, Arto and Pessi, Anne Birgitta

2014 (eds), *Solidarity: Theory and Practice*, Lahnam, Boulder, New York and London: Lexington Books.

Ottonelli, Valeria

2012 *I principi procedurali della democrazia*, Bologna: Il Mulino.

Rawls, John

1964 *Legal Obligation and the Duty of Fair Play*, in S. Hook (ed.), *Law and Philosophy*, New York: New York University Press.

2012 *Liberalismo politico*, Milano: Einaudi.

1997 *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli.

Raz, Joseph

1972 “Voluntary Obligations and Normative Powers”, *Proceedings of the Aristotelian Society*, suppl. XLVI, 1972.

Ripstein, Arthur

2004 “Authority and Coercion”, *Philosophy & Public Affairs* 32(1): 2-35.

Rodotà, Stefano

2016 *Solidarietà. Un'utopia necessaria*. Roma-Bari: Laterza.

Ross, Malcom and Bormann-Prebil, Yuri

2010 (eds), *Promoting Solidarity in the European Union*. Oxford: Oxford University Press.

Sangiovanni, Andrea

2013 “Solidarity in the European Union”, *Oxford Journal of Legal Studies* 33(1): 1-29.

2015 “Solidarity as Joint Action”, *Journal of Applied Philosophy* 34(4): 340-359.

Scholz, Sally J.

2008 *Political Solidarity*, University Park: Penn State University Press.

Sen, Amartya

1999 *Development as Freedom*, New York: Knopf.

Simmons, A. John

1979 *Moral Principles and Political Obligations*, Princeton: Princeton University Press.

2001 *Justification and Legitimacy*, Cambridge: Cambridge University Press.

Stjernø, Steinar

2009 *Solidarity in Europe: The History of an Idea*, Cambridge: Cambridge University Press.

Testino, Chiara

2012 *Ragioni pubbliche e giustificazione*, Genova: il melangolo.

Thunder, David

2006 "A Rawlsian Argument against the Duty of Civility", *American Journal of Political Science* 50: 676-690.

Viola, Francesco

2003 *La ragionevolezza politica secondo Rawls*, in C. Vigna (a cura di), *Etiche e politiche della post-modernità*, Milano: Vita e Pensiero, pp. 163-181.

Wiggins, David

2009 "Solidarity and the Root of the Ethical", *Tijdschrift voor Filosofie* 71: 239-269.

2006 *Twelve Lectures on the Philosophy of Morality*, Cambridge, MA: Harvard University Press.